Allegato 2

Relazione illustrativa

Norme per il razionale utilizzo della risorsa e per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015) e al d.p.g.r. 51/R/2015

La presente proposta di regolamento modifica alcune disposizioni dei due regolamenti di attuazione della legge regionale 80/2015, che disciplinano la gestione del demanio idrico – acque e che quindi affrontano le tematiche del risparmio idrico, della contabilizzazione dei prelievi e delle procedure per il rilascio delle concessioni per l'uso di acqua.
Tali modifiche sono state ritenute necessarie, dopo un anno di applicazione della disciplina, in conseguenza di alcune criticità riscontrate nei seguenti ambiti:
- nel criterio di calcolo dei canoni di concessione, che risultavano nella pratica poco rispondenti al criterio di proporzionalità tra costi e portate assentite, facendo venir meno, peraltro, l'efficacia delle misure di riduzione del canone nei casi di comportamenti dell'utenza volti al risparmio idrico;
- nelle procedure di rilascio dei titoli abilitativi.

E' inoltre stato ritenuto opportuno:
- riformulare i criteri per il rilascio di concessioni per uso idroelettrico, inquadrandoli in un contesto pianificatorio a livello di distretto e regionale che definisca gli obiettivi ambientali per i corpi idrici e ne dettagli le misure per il raggiungimento, ricorrendo all'introduzione di una norma transitoria che detti precise condizioni di inammissibilità nei casi di nuove concessioni, da applicarsi nelle more di atti di pianificazione che non esplicitino misure in tal senso.
- abrogare l'articolo 6 del d.p.g.r. 61/R/2016 perché in possibile sovrapposizione con quanto di competenza delle Autorità di bacino distrettuali, in considerazione dell'avanzato stadio nel processo di operatività delle stesse.

Quanto sopra a seguito dell'emanazione:
a) del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294 (Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorita' di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183), entrato in vigore il 17 febbraio 2017 ;

b) del decreto della Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2017, n. 29, come modificato dal decreto 25 maggio 2017, n. 293, che approva le linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE;

c) del decreto della Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2017, n. 30, che approva le linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico, a sostegno del raggiungimento

degli obiettivi di qualità, definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE;

d) del caso EU-PILOT 6011/2014/ENVI, con il quale la Commissione Europea ha chiesto informazioni sulle modalità attraverso cui le Autorità italiane, nell'ambito delle ordinarie procedure autorizzative, eseguono le valutazioni ambientali sugli impianti relativi alle concessioni di derivazione per produzione di forza motrice in istruttoria e ponendo di fatto l'Italia in una condizione di pre-contenzioso;

e) della Sentenza della Corte di giustizia europea, datata 1 luglio 2015, secondo cui gli Stati membri sono tenuti – salvo concessione delle deroghe previste dalla Direttiva – "a negare l'autorizzazione di un particolare progetto qualora sia idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale oppure pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque, alla data prevista dalla direttiva", intendendo per «deterioramento dello stato» la condizione nella quale lo stato di anche uno solo degli elementi di qualità del corpo idrico superficiale, ai sensi dell'allegato V della direttiva, si degrada di una classe, anche se ciò non si traduce automaticamente in un deterioramento nella classificazione complessiva dello stato di qualità dello stesso corpo idrico superficiale.

Sono infine state introdotte nuove discipline transitorie, indotte dalla necessità di:
- trovare un metodo di calcolo univoco sia per la determinazione della portata media annua dei prelievi concessionati in atto ed in regime di concessione preferenziale, sia per il calcolo dei canoni di concessione per i prelievi in atto, dal momento che in alcuni ambiti territoriali, antecedentemente all'anno 2016, le concessioni erano rilasciate sulla base della portata massima prelevabile.

- inserire una clausola valutativa per adeguare le disposizioni del presente regolamento al fine di raccordarne le previsioni con gli obiettivi dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE, collegando il programma per il completamento della banca dati contenente le informazioni relative ai prelievi all'opportunità di prevedere, in futuro, una formula di calcolo del canone che tenga conto anche dei quantitativi effettivamente consumati dall'utente nel corso dell'anno solare di riferimento.

Gli allegati A e D al regolamento sono stati sostituiti per consentire la correzione di alcuni errori materiali, gli adeguamenti alle nuove disposizioni ed il riordino degli usi delle acque.

La presente proposta di regolamento è composta da 55 articoli raggruppati 3 capi, dedicati rispettivamente alle modifiche ad d.p.g.r. 61/R/2016, alle modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 e alla sostituzione degli allegati al d.p.g.r. 61/R/2016 sopra illustrata.

In particolare :

Capo I – Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016

L'articolo 1 modifica il preambolo del regolamento 61/R/2016, dando atto in particolare di alcune integrazioni nel testo conseguenti a modifiche nella normativa statale e regionale intervenute successivamente all'entrata in vigore del regolamento stesso.

Gli articoli 2 e 3 introducono alcune modifiche nelle definizioni ed integrano gli usi delle acque con nuove tipologie di utilizzo.

Gli articoli 4 e 5 riformulano alcuni criteri per il rilascio delle concessioni, in particolare quelle per uso idroelettrico, che erano stati abrogati con la legge regionale 77/2016, e abrogano le disposizioni

speciali per i corpi idrici in situazione di criticità, rendendo la disciplina più conforme al quadro pianificatorio regionale e di distretto.

Gli articoli da 6 a 11 modificano la disciplina dei canoni concessori, la cui formula di calcolo e parametri di riferimento sono stabiliti sulla base dei criteri di cui all'articolo 12 della legge regionale 80/2015 ed il cui ammontare ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e) della stessa legge verrà determinato annualmente con deliberazione di giunta regionale.

Viene modificata la formula di calcolo, introducendo, in luogo di un canone minimo forfettario, comunque dovuto, un canone ad importo fisso, che rappresenta il costo di "prenotazione" della risorsa idrica, definito in base alla tipologia di uso dell'acqua e al numero di punti di captazione oggetto della concessione.
Al canone fisso si aggiunge una quota variabile in funzione della portata media annua concessa.

Vengono inoltre modificati alcuni casi di riduzione del canone, rendendoli più coerenti con le tecniche di risparmio idrico attuabili nella realtà toscana, ed introdotte ulteriori casistiche, collegate a comportamenti virtuosi in tema di contabilizzazione dei consumi idrici.

Gli articoli da 12 a 23 contengono alcune modifiche alla disciplina dei procedimenti per il rilascio dei titoli concessori e autorizzatori relativi al prelievo di acqua pubblica.

Gli articoli da 24 a 28 contengono alcune modifiche riguardanti la conclusione del procedimento, chiarendo anche alcuni aspetti relativi agli obblighi di registrazione degli atti.

Gli articoli 29 e 30 correggono alcune incrongruenze sulle garanzie che devono essere prodotte dai concessionari,

Gli articoli da 31 a 34 introducono alcune variazioni nel coordinamento di procedimenti complessi, anche in base alle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 alla l. 241/1990.

Gli articoli 35 e 36 semplificano le procedure di presentazione ed autorizzazione di richiesta da parte dell'utenza di variante dovuta ad una diminuzione di prelievo e chiariscono le condizioni alle quali una concessione può essere rinnovata.

Gli articoli da 37 a 39 chiariscono in linea generale il procedimento di estinzione della concessione e correggono alcuni errori nella procedura di estinzione per rinuncia.

L'articolo 40 apporta correttivi di carattere tecnico

L'articolo 41 introduce adeguamenti conseguenti alle modifiche apportate con l'articolo 6 della proposta all'art. 41 del d.p.g.r. 61/R/2016

L'articolo 42 apporta correttivi di carattere tecnico

L'articolo 43 apporta correttivi di carattere tecnico ai primi due commi del d.p.g.r. 61/R/2016 e abroga il comma 3 dello stesso in quanto trattasi di disposizione meramente riproduttiva di quella statale.

L'articolo 44 porta a tre anni il termine per gli utenti di pozzi ad uso domestico, di adeguarsi alla disciplina del regolamento 61/R/2016.

Gli articoli da 45 a 47 introducono tre norme transitorie, una per la valutazione da parte degli uffici, della sostenibilità economica delle opere alternative di approvvigionamento, una per il rilascio di concessioni ad uso idroelettrico, e l'utima per la definizione della portata media annua e per il calcolo dei canoni di concessione per i prelievi in atto.

L'articolo 48 introduce una clausola valutativa volta ad adeguare le disposizioni del presente regolamento al fine di raccordarne le previsioni con gli obiettivi dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE, collegando il programma per il completamento della banca dati contenente le informazioni relative ai prelievi all'opportunità di prevedere in futuro, ad una formula di calcolo del canone che tenga conto anche dei quantitativi effettivamente consumati dall'utente nel corso dell'anno solare di riferimento.

L'articolo 49 abroga gli articoli 6, 43 e 68 del regolamento vigente.

Capo II – Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015

Il Capo II apporta alcune modifiche al d.p.g.r. 21 aprile 2015, n. 51/R, rendendolo più coerente, nelle definizioni e nelle tempistiche di installazione dei misuratori, con il procedimento di rilascio della concessione disciplinato dal d.p.g.r. 61/R/2016.

Viene inoltre esteso l'obbligo di installazione degli strumenti di misura delle portate e dei volumi prelevati a tutti i prelievi ad uso domestico, in modo da rendere possibile il controllo del rispetto delle soglie di fabbisogno definite per l'uso domestico dal d.p.g.r. d.p.g.r. 61/R/2016.

Capo III - Sostituzione degli allegati A e D al d.p.g.r. 61/R/2016

Il capo III sostituisce gli allegati A e D del d.p.g.r. aventi ad oggetto rispettivamente la disciplina degli usi delle acque e i contenuti delle domande, delle comunicazioni e gli allegati tecnici